

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 217-6737/2019

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del
d.lgs. 152/06**

Installazione: Allevamento di polli da carne
Sede operativa: Cumiana, Strada Piscina 34
Gestore: Felizia Tiziana, impresa individuale
Sede legale: Cumiana, Strada Piscina 34
C.F.: *OMISSIS*
Attività AIA: 6.6 a) Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti
pollame
Cod. azienda: 007377

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 16/11/2018, ns. prot. 129981/2018, l'impresa individuale Felizia Tiziana ha presentato la domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Cumiana, Strada Piscina 34, per lo svolgimento dell'attività di allevamento di polli da carne rientrante della categoria 6.6. a) "Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è risultata tuttavia incompleta e pertanto in data 13/12/2018, ns. prot. 141158, questa amministrazione ha chiesto integrazioni ai sensi del c.4 dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06;
- in data 24/01/2019, ns. prot. 7286/2019, il gestore ha presentato le integrazioni chieste;
- in data 12/02/2019, ns. prot. 13127/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi prevista al c. 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06;
- in data 14/03/2019 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, i referenti dell'ARPA, dell'ASLTO3 e il gestore dell'installazione;
- nell'ambito della conferenza dei servizi è stato chiesto al gestore la presentazione di documentazione integrativa;
- in data 11/04/2019, ns. prot. 33031/2019 il gestore ha presentato le integrazioni chieste dalla conferenza dei servizi;

RILEVATO CHE:

- l'allevamento in esame è già esistente ed è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del d.lgs n. 152/2006 e della d.d. della Regione Piemonte n. 518/DB1004 del 06/07/2012 per un numero massimo di capi allevabili pari a 35000 polli da carne;
- il gestore intende aumentare il numero di animali allevati fino a un massimo di 62500 capi, senza modificare le strutture di allevamento esistenti, passando dalla produzione di polli pesanti a quella di polli leggeri, motivo per cui, a parità di superficie di allevamento, risulta possibile allevare un numero maggiore di capi mantenendo la stessa densità massima in termini di peso vivo per unità di superficie (kg/m²);
- l'aumento del numero di capi allevati supera la soglia di 40000 posti per pollame oltre cui l'attività di allevamento è assoggettata all'AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreti associati alle

- tecniche di gestione dell'alimentazione;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti;
 - nella riunione del 14/03/2019 la conferenza dei servizi si è espressa in maniera positiva al rilascio dell'AIA, condizionata alla verifica del rispetto di alcuni requisiti riferiti allo scarico domestico proveniente dai servizi igienici e alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, che il gestore ha provveduto ad integrare; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda pertanto al verbale della riunione del 14/03/2019;

VALUTATO CHE:

- le tecniche adottate in allevamento risultano sostanzialmente conformi alle BAT e i livelli di prestazione e le emissioni, calcolate sulla base delle informazioni e dei metodi ad oggi disponibili, rientrano nell'intervallo definito dalle Conclusioni sulle BAT; nel merito si evidenzia quanto riportati ai punti successivi;
- per la determinazione dell'azoto e fosforo escreto il gestore ha calcolato il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali, come previsto dalla specifica BAT n.24 delle Conclusioni sulle BAT;
- per la determinazione dell'ammoniaca emessa in atmosfera il gestore ha utilizzato il software Net-IPPC realizzato dal CRPA, che, tuttavia, non permette di considerare nel calcolo tutte le tecniche di riduzione delle emissioni in atmosfera descritte nelle Conclusioni sulle BAT; nel corso del procedimento si è reso disponibile un nuovo software denominato Bat-Tool realizzato sempre dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR, basato sulle tecniche di allevamento e sui metodi di calcolo delle emissioni previsti nelle Conclusioni sulle BAT, che pertanto si è ritenuto opportuno utilizzare per ricalcolare il livello massimo di emissione in atmosfera di ammoniaca e degli altri principali inquinanti;
- dal calcolo effettuato con il Bat-Tool risulta che le BAT applicate in installazione permettono una riduzione delle emissioni di ammoniaca fino al 60% circa rispetto a una situazione di riferimento che non prevede l'adozione di BAT;
- i livelli effettivi di azoto e fosforo escreto e di ammoniaca emessa in atmosfera devono essere determinati annualmente dal gestore con i metodi decritti nelle conclusioni sulle BAT sulla base delle reali condizioni di esercizio dell'anno in esame (numero di capi allevati, azoto escreto, tecniche applicate);
- gli effluenti zootecnici, costituiti dalla lettiera esausta rimossa al termine di ciascun ciclo di allevamento, sono gestiti ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del

- 29/10/2007 n. 10/R; attualmente la lettiera esausta è normalmente ceduta ad altre aziende; le condizioni specifiche previste in questa autorizzazione e relative alla gestione delle fasi di stoccaggio e distribuzione degli effluenti zootecnici si applicano soltanto alla parte di effluenti zootecnici che eventualmente non sia ceduta a terzi;
- sulla base della situazione già esistente, non sono comprovate o probabili emissioni di odori molesti; qualora si comprovino emissioni di odori molesti, il gestore è tenuto ad adottare un piano gestione degli odori come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, e a collaborare con gli Enti nel caso di attivazione delle procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la dgr n 13-4554/2017;
 - l'acqua è approvvigionata da acquedotto pubblico e i consumi sono contabilizzati mediante apposito contatore;
 - per il personale dell'allevamento è previsto l'utilizzo dei servizi igienici dell'abitazione del conduttore all'interno dello stesso sito; lo scarico domestico dell'abitazione risulta pertanto connesso con l'esercizio dell'installazione e l'autorizzazione di tale scarico è sostituita dall'AIA; il gestore ha provveduto a fornire le integrazioni chieste dalla conferenza dei servizi sulle caratteristiche e modalità dello scarico, sulla base delle quali la competente direzione della Città Metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole, indicando le specifiche condizioni per l'effettuazione dello scarico ai sensi della normativa di settore;
 - il gestore ha assicurato il mantenimento di una adeguata e costante pulizia delle aree scoperte al fine di evitare la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche e pertanto non sussiste la necessità di raccogliere o trattare tali acque; le acque meteoriche sono in parte convogliate con una tubazione a una piccolo canale di scolo che, sulla base di quanto dichiarato dal gestore dell'installazione, non risulta far parte di una rete idraulica di cui sia possibile individuare un soggetto gestore; si è pertanto informato il gestore dell'installazione che qualora il recettore finale della tubazione delle acque meteoriche sia gestito da un soggetto terzo, è necessario acquisire da tale soggetto il nulla osta in linea idraulica;
 - i mezzi in ingresso all'allevamento sono disinfettati con l'utilizzo di un irroratore manuale, che permette quindi l'erogazione di una ridotta quantità di prodotto localizzata solo sulle superfici da trattare, senza causarne la dispersione sul suolo; nel caso in cui sia prevista l'adozione di altri sistemi di disinfezione (ad es. con arco di nebulizzazione), il gestore deve valutare la necessità di un sistema di raccolta delle acque di disinfezione;
 - la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose utilizzate in installazione è stata valutata dal gestore con le modalità descritte dal d.m. 272/2014, ad oggi annullato da una sentenza del TAR del Lazio, che sono comunque coerenti anche con le linee guida in materia comunicate

dalla Commissione europea (comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01); pertanto, nelle more della emanazione di un nuovo decreto sulle modalità di redazione della relazione di riferimento previsto dal c. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, prendendo atto degli esiti della valutazione svolta del gestore, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee in quanto non sussiste la possibilità di contaminazione di tali matrici; per le stesse motivazioni e a condizione che sia svolta una verifica periodica dell'integrità dei serbatoi e siano rispettate le modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose indicate dal gestore, non è necessario prevedere il monitoraggio periodico del suolo e delle acque sotterranee previsto dal c.6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Felizia Tiziana l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.p.g.r. 29 ottobre 2007, n. 10/R recante la "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- il d.lgs. n.181/2010 di attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 sui criteri, metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque dall'inquinamento, e nello specifico l'allegato 5 relativo alle norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;

- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R recante la “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
- le linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la dgr n 13-4554/2017;
- le linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01);
- il regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE per l’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l’art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

VISTO:

- l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA:

1. di autorizzare l’impresa Felizia Tiziana all’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Cumiana, Strada Piscina 34, per lo svolgimento dell’attività di allevamento di polli

- da carne rientrante nella categoria 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - a. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II della parte III del d.lgs. 152/06;
 - c. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
 3. di dare atto che pertanto è sostituita dall'AIA anche l'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera dell'allevamento a cui l'impresa Felizia Tiziana aveva precedentemente aderito, la cui efficacia cessa dalla data di inizio dell'attività soggetta ad AIA, che deve essere preventivamente comunicata dal gestore;
 4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA:

che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Cumiana, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 18 giugno 2019

MP

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	11
2. Applicazione delle BAT.....	15
3. Condizioni generali.....	26
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	28
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	29
6. Emissioni in atmosfera.....	30
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	34
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	35
9. Emissioni sonore.....	38
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	38
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	38
12. Report ambientale.....	41
13. Inizio attività.....	43
14. Comunicazioni agli Enti.....	43

Indice delle tabelle

Tabella 1: Cicli di allevamento normalmente svolti in installazione.....	12
Tabella 2: Caratteristiche principali dei ricoveri animali e degli altri impianti dell'installazione.....	13
Tabella 3: Documentazione di riferimento.....	13
Tabella 4: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	14
Tabella 5: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione.....	16
Tabella 6: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione in riferimento ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels).....	26
Tabella 7: Quadro emissioni in atmosfera.....	30
Tabella 8: Dati di ingresso per il calcolo con il software Bat-Tool.....	30
Tabella 9: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool.....	31
Tabella 10: Scarichi idrici presenti in installazione.....	34
Tabella 11: Gestione delle acque meteoriche.....	34
Tabella 12: Limiti allo scarico.....	34
Tabella 13: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	35
Tabella 14: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	37
Tabella 15: Quadro delle emissioni sonore.....	38
Tabella 16: Piano di monitoraggio ambientale.....	39
Tabella 17: Metodi di monitoraggio dell'azoto e fosforo escreto, dell'ammoniaca e delle polveri emesse in atmosfera (le tecniche descritte sono fra loro alternative).....	40
Tabella 18: Contenuto del report ambientale.....	42
Tabella 19: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	42
Tabella 20: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	43
Tabella 21: Riepilogo scadenze.....	44
Tabella 22: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	44

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione	Cumiana, Strada Piscina 34	
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	44°56'07.1"N
	Longitudine	7°25'07.0"E
Codice azienda:	007377	

Attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di polli da carne
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.6 a) - Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame
Codice NACE (National classification of economic activities)	01.47 - Allevamento di pollame (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti per pollame	40000 posti	62500 posti per polli di 1,8 kg ⁽¹⁾⁽²⁾

(1) La capacità è riferita al numero di animali a fine ciclo del peso specificato. È permesso l'accasamento di un numero maggiore di pulcini rispetto alla capacità massima, per compensare la mortalità degli animali che normalmente si verifica nei primi giorni del ciclo, fino a un massimo pari al 5% del numero di capi previsto a fine ciclo.

(2) Il peso massimo finale dei capi allevati dipende dal numero di capi accasati e dagli sfoltimenti effettuati durante il ciclo. Sono ammesse tutte le categorie di peso richieste dal mercato purché non sia superato, in nessun momento del ciclo di allevamento, il numero massimo dei capi autorizzato e una densità di 39 kg di peso vivo per m².

Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di pollame per la produzione di polli da carne (broiler) di diverse categorie di peso. Le categorie di peso normalmente previste sono il pollo leggero di 1,8 kg, il pollo medio di 2,5 kg e il pollo pesante di 3,5 kg circa. I polli sono allevati a terra in 4 ricoveri chiusi, su lettiera di lolla di riso che viene distribuita

all'inizio e poi rimossa al termine di ogni ciclo. Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei pulcini ed ha una durata variabile da un minimo di circa 35 a un massimo di circa 60 giorni, in funzione del peso finale raggiunto dagli animali. Durante il ciclo possono essere effettuati uno o più sfoltimenti intermedi in cui sono prelevati una parte dei polli al fine di lasciare maggiore spazio per i capi rimanenti che raggiungono un peso maggiore. Tra un ciclo e il successivo è normalmente previsto un vuoto biologico di circa 10 giorni durante i quali si raccoglie e rimuove la lettiera esausta e si effettuano le operazioni di pulizia e disinfezione dei capannoni.

La lettiera esausta è normalmente ceduta ad altre aziende agricole per essere utilizzata come ammendante e fertilizzante. In alternativa, è possibile l'utilizzo a scopo agronomico della pollina da parte del gestore, su terreni in conduzione o asservimento.

La tabella seguente riporta alcune ipotesi di cicli normalmente effettuati. Sono tuttavia ammesse altre combinazioni, nel rispetto della capacità massima precedentemente definita.

Tabella 1: Cicli di allevamento normalmente svolti in installazione

Ipotesi di ciclo		Fase del ciclo	Durata in giorni	n. animali	Peso di vendita kg	Densità kg/m ²
1	pollo leggero senza sfoltimento	fine ciclo	56	62500	1,8	33,0
2	pollo leggero e medio con 1 sfoltimento	1° sfoltimento	35	10000	1,8	33,0
		fine ciclo	45	52500	2,5	38,6
3	pollo medio senza sfoltimento	fine ciclo	45	53100	2,5	39,0
4	pollo leggero, medio e pesante con 2 sfoltimenti	1° sfoltimento	35	15625	1,8	33,0
		2° sfoltimento	45	15625	2,5	34,4
		fine ciclo	56	31250	3,5	32,1
5	pollo pesante senza sfoltimento	fine ciclo	56	37930	3,5	39,0
6	pollo pesante senza sfoltimento	fine ciclo	50	44250	3	39,0
7	pollo medio e pesante con 1 sfoltimento	1° sfoltimento	45	15170	2,5	39,0
		fine ciclo	56	37930	3,5	39,0

Tabella 2: Caratteristiche principali dei ricoveri animali e degli altri impianti dell'installazione

Strutture di stabulazione		
Numero identificativo	Superficie di stabulazione	Caratteristiche e modalità di stabulazione
Capannone 1	720 m ²	Capannoni con pavimentazione in cemento, pareti e tetto coibentati, aperture laterali e ventole di aspirazione su parete di fondo per il controllo della ventilazione e delle condizioni climatiche interne. I polli sono allevati a terra, su lettiera di lolla di riso. Ciascun capannone dispone di più linee di abbeveratoi a goccia con tazzina salvagoccia e di alimentazione con piatti alimentatori. Sono presenti sistemi di raffrescamento con cooling a pannelli bagnati (capannone 4) o nebulizzazione (capannoni 1-2-3). Il riscaldamento è a GPL con soffianti (capannone 4) o cappe radianti (capannoni 1-2-3). Il controllo e regolazione della climatizzazione dei ricoveri è automatizzata.
Capannone 2	768 m ²	
Capannone 3	854 m ²	
Capannone 4	1062 m ²	
Altri impianti e strutture connesse		
Impianto	Caratteristiche	
Impianti per l'alimentazione	I mangimi sono stoccati in silos verticali chiusi. La distribuzione dei mangimi agli animali è effettuata mediante tramogge e coclee che riforniscono le diverse linee di alimentazione.	
Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> - Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali - Cisterna per gasolio, provvista di bacino di contenimento e copertura - Cisterna per GPL - Servizi igienici adibiti agli addetti all'allevamento all'interno dell'abitazione del conduttore dell'allevamento 	

Tabella 3: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	- Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini.

	- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)
--	---

Tabella 4: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione animali	Mangimi	Gestione dell'alimentazione Monitoraggio dei consumi di mangime
	Disinfezione mezzi in ingresso allevamento	Disinfettanti	Modalità di utilizzo
	Riscaldamento ricoveri	GPL	Monitoraggio dei consumi di GPL
	Movimentazione mezzi agricoli	Gasolio	Modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio e pulizia ricoveri)	Acqua prelevata da acquedotto pubblico	Monitoraggio dei consumi
	Servizi igienici		
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione, riscaldamento)	Energia elettrica prelevata dalla rete esterna	Monitoraggio dei consumi di energia elettrica e GPL
		Energia termica prodotta con impianti di combustione a metano	
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Modalità di riduzione delle emissioni diffuse di ammoniaca, polveri, odori Monitoraggio delle emissioni
Scarichi idrici e gestione acque meteoriche	Servizi igienici Aree pavimentate scoperte	Reflui domestici e acque meteoriche non contaminate	Corretta gestione di reflui domestici e delle acque meteoriche

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Produzione di rifiuti	Tutte le fasi	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.	Modalità di stoccaggio
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Rumori delle attrezzature utilizzate in allevamento (ventole di aspirazione, coclee di trasporto mangimi)	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	Nessuna	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Lettieria esausta	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici Modalità di gestione degli effluenti zootecnici e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Gasolio per autotrazione Disinfettanti	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi come descritte dal gestore. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicate. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale. Le variazioni della modalità di applicazione delle BAT rientrano tra le modifiche disciplinate dal successivo capitolo 4.

Si evidenzia che il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche adottate in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione qualora richiesto.

Sono riportate in corsivo alcune note di chiarimento e correzione rispetto quanto indicato dal gestore.

Tabella 5: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistemi di gestione ambientale	<p>Ogni intervento/adeguamento al processo produttivo deve avere come finalità il miglioramento della prestazione ambientale complessiva; è ammesso il mantenimento della performance ambientale in essere quando il miglioramento richieda costi e/o tecnologie non applicabili.</p> <p>La formazione del personale deve prevedere una specifica sezione volta ad istruire il personale circa le modalità di raggiungimento delle performance ambientali</p> <p>È previsto un piano di monitoraggio con indicatori di performance ambientali</p> <p>È prevista la programmazione delle operazioni di verifica e manutenzione periodica delle attrezzature e strumentazioni applicate all'intera filiera produttiva.</p> <p>Previsto un piano di intervento in caso di emergenza ambientale (sversamenti di sostanze chimiche) o sanitaria.</p> <p>Ogni intervento/modifica del processo ha la finalità di non aumentare l'inquinamento sonoro.</p> <p>Impegno a collaborare con le amministrazioni pubbliche nel caso si verifichi un problema di emissioni di odori.</p>
Buona gestione		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola (<i>BAT di limitata applicazione in quanto l'allevamento è esistente</i>)	Il sito è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; si presentano nell'area circostante recettori sensibili sorti in seguito all'avviamento dell'allevamento; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.
2b	Istruire e formare il personale	Il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, la pianificazione delle attività, la gestione delle emergenze, la riparazione e manutenzione delle attrezzature
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti.	In caso di sversamenti accidentali l'azienda interverrà sulle superfici tamponando ed assorbendo i materiali inquinanti tramite l'utilizzo di idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati. Giornalmente il personale ispeziona i sistemi di distribuzione dell'acqua ed in caso di rilevazione di anomalia provvede tempestivamente alla loro manutenzione e/o riparazione. Nel caso di emergenza sanitaria il gestore allontana il più velocemente possibile le carcasse mediante ditta di smaltimento. La ditta dispone di generatore di corrente che può essere utilizzato in caso di interruzione fornitura energia elettrica.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	È garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento
Gestione alimentare		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta azoto equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	Il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta azoto equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	È applicata un'alimentazione multifase con formulazione dietetica distinta in 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo.
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	La dieta è integrata con amminoacidi sintetici in modo da evitare carenze nel profilo degli amminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	È applicata un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente.
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	
Uso efficiente dell'acqua		
5a	Registrazione del consumo idrico	Vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume.
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	È svolta la periodica manutenzione degli impianti e la tempestiva riparazione delle eventuali perdite.

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	È svolta la pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Sono utilizzate adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Le attrezzature per l'acqua potabile sono periodicamente verificate.
Uso efficiente dell'energia		
8a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	Gestione automatizzata e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali; utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso; corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento/raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate.
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Utilizzo per ogni fabbricato di materiale isolante impermeabile
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon.
Prevenire o ridurre le emissioni sonore		
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali recettori sensibili

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
10b	Ubicazione attrezzature	Le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è prevista in modo tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da minimizzare il movimento dei veicoli nel sito
10c	Misure operative	Sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio (anche per la conformazione del sistema di ventilazione), utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Sono utilizzati ventilatori ad alta efficienza; pompe e compressori sono collocati in locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate
10e	Apparecchiature per il controllo del rumore	Qualsiasi futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico
Ridurre le emissioni di polveri		
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stibulazione.	La lettiera di lolla di riso non risulta polverulenta; è svolta la fresatura della lettiera; è applicata l'alimentazione ad libitum; la rimozione della lettiera è svolta con fabbricati chiusi; i ventilatori di estrazione hanno diffusori verso il basso; è utilizzato un impianto di nebulizzazione di acqua
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	È garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili. L'impianto si trova in area distante dai recettori posti sottovento rispetto alla direzione dei venti prevalenti della zona.

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
13b	<p>Usare un sistema di stabilizzazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <p>....</p> <p>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera</p>	Si mantiene la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche.
13g	Spandimento agronomico	In occasione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento sarà comunque garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore, fino a 12 se le condizioni non fossero propizie ad un'incorporazione più rapida dovuta a problematiche inerenti l'organizzazione aziendale in termini di mezzi e personale.
Riduzione delle emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido		
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	<p>Gli effluenti zootecnici palabili sono immediatamente utilizzati in agricoltura o ceduti a terzi a seguito della loro rimozione dai fabbricati di allevamento. Qualora non fosse perseguibile l'immediata utilizzazione o cessione a terzi, la ditta provvederà allo stoccaggio della pollina in cumuli in campo per poi essere impiegata agronomicamente.</p> <p>Il rapporto tra l'area della superficie emittente ed il volume del cumulo di effluente solido è minimizzato grazie alla forma di parallelepipedo conferita all'effluente palabile, a seguito di compattazione tramite pala meccanica, che ne riduce il trasporto di aria all'interno e le successive emissioni in atmosfera. Tale tecnica gestionale risulta essere maggiormente efficace rispetto alla classica forma piramidale assunta dal cumulo senza compattamento.</p>
15e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	In caso di cumuli in campo lo stoccaggio avverrà lontano da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso
Ridurre le emissioni durante lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette 	<p>In caso di spandimento viene effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette.</p>
20b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	<p>Il gestore si impegna al mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe</p>

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste 	<p>Attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso</p>
20d	<p>Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali, le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso</p>	<p>Spandimento regolato in base alla coltura, attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate.</p>
20e	<p>Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture</p>	<p>Adottato un piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti delle colture</p>

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	Carico e trasporto degli effluenti in condizioni ottimali in modo tale da evitare perdite
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che il carico dei liquami possa essere effettuato senza perdite	La viabilità consente accesso e recesso dalla zona di stoccaggio
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Viene effettuato il controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici.
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile. controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici.	In occasione di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici gli stessi sono trasportati con spandiletame a disco posteriore ed incorporati nel suolo il più presto possibile, entro le 4 ore, fino a 12 se le condizioni non fossero propizie ad un'incorporazione più rapida dovuta a problematiche inerenti l'organizzazione aziendale in termini di mezzi e personale
Ridurre le emissioni provenienti dall'intero processo		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Si garantisce un abbattimento di ammoniaca e metano, rispetto ai sistemi di riferimento pari al 35 e 50%. Non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo (stabulazione e gestione pollina) risultano essere BAT. Il gestore è comunque attento ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, a gestire gli impianti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni e a mantenere le botole dei silos di stoccaggio mangime sempre chiuse se non durante la fase di carico del mangime stesso.
Ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne		
32.a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Gli edifici sono chiusi, ben isolati e muniti di ventilazione forzata. Il pavimento pieno in cemento è interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; ogni fabbricato è dotato di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco

Tabella 6: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione in riferimento ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels)

BAT	Parametro	Livelli associati alle BAT	Valori di riferimento dell'installazione
3	Azoto escreto(*): kg N escreto/ posto animale/anno	Polli da carne: 0,2 – 0,6	- per polli di 1,8 kg: 0,11 - per polli di 2,5 kg: 0,23 - per polli di 3,5 kg: 0,44
4	Fosforo escreto(*): kg di P ₂ O ₅ escreto/ posto animale/anno	Polli da carne: 0,05 – 0,25	- per polli di 1,8 kg: 0,047 - per polli di 2,5 kg: 0,077 - per polli di 3,5 kg: 0,12
32	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri (**): kg di NH ₃ /posto animale/anno	polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg: 0,01 – 0,08	- per polli di 1,8 kg: 0,02 - per polli di 3,0 kg: 0,06

(*) I valori di azoto e fosforo escreto dell'installazione sono stati determinati con il bilancio di massa.

(**) I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati con il software BAT-Tool¹.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;

¹ Software realizzato da CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR

- c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
 6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
 9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
 10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
 11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in

modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai

- sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
 4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
 5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 7: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Ricoveri 1, 2, 3, 4	Ammoniaca, metano	BAT 32 a: Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco.
Stoccaggio effluenti zootecnici	Cumuli in campo	Ammoniaca	BAT 14 a: Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniaca	BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile – entro le successive 4 ore
Attività e impianti connessi	Impianti per l'alimentazione degli animali e essiccazione cereali	Polveri	Movimentazione del materiale polverulento con sistemi chiusi e utilizzo di silos di stoccaggio chiusi.
	Cisterna gasolio	Composti organici volatili	Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio

Emissioni provenienti dall'intero processo

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR. Si rimanda al manuale d'uso del software per la descrizione del metodo di calcolo e dei fattori di emissioni adottati dal programma.

Il metodo di calcolo segue le indicazioni della BAT 25 a - *“Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento”*.

Tabella 8: Dati di ingresso per il calcolo con il software Bat-Tool

Ciclo di allevamento	Polli da carne, ciclo con polli pesanti (peso medio 1,8 kg - peso massimo 3,5 kg) e polli medi (peso medio 1,3 kg - peso massimo 2,5 kg)
Numero capi	Polli medi: 15170 - Polli pesanti: 37930
Tecnica di stabulazione	ventilazione forzata + abbeveratoi antispreco

Trattamento degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	100% Palabili - 14.a. - ridurre rapporto superficie/volume
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% Palabili - incorporazione entro 4 ore
Azoto escreto	Polli medi: 0,23 kg N-NH ₃ /capo/anno = 177 kg N-NH ₃ /t _{pv} /a Polli pesanti: 0,44 kg N-NH ₃ /capo/anno = 244 kg N-NH ₃ /t _{pv} /a (vedi Tabella 6)
Note	La simulazione effettuata si basa sul ciclo, tra quelli ipotizzati in Tabella 1, che comporta le maggiori emissioni di ammoniaca. Nel calcolo si sono conteggiate anche le emissioni delle fasi di stoccaggio e di distribuzione in campo degli effluenti zootecnici mediante le tecniche descritte dal gestore. Nel caso in cui gli effluenti zootecnici siano ceduti a terzi, le emissioni in atmosfera degli stoccaggi e della distribuzione non sono conteggiate.

Tabella 9: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Fase di provenienza	Emissioni di NH ₃ del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) (Mg/anno)	Emissione di NH ₃ dell'installazione (situazione autorizzata) (Mg/anno)	% riduzione
Ricoveri	7,3	3,3	55,1 %
Trattamento	-	-	-
Stoccaggio	4,0	2,5	38,2 %
Distribuzione	12,1	3,4	72,1 %
Totale	23,4	9,1	61 %

Emissione di metano	1,1 Mg/anno
Emissione di protossido di azoto	0,45 Mg/anno

Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca monitorate annualmente con uno dei metodi riportati nella successiva Tabella 17, non devono superare i valori associati alle BAT della fase di stabulazione degli animali.
2. La verifica deve essere svolta annualmente nel momento in cui è effettuato il monitoraggio dell'ammoniaca.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla stabulazione.

3. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo da mantenere valori di azoto escreto non superiori a quelli di riferimento attualmente calcolati e riportati in Tabella 6. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali scostamenti significativi dai valori di azoto escreto rispetto ai valori di riferimento devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
4. Devono essere rispettate le modalità di attuazione delle BAT per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e polveri descritte nel Bref di settore, garantendo una buona regolazione della ventilazione, evitando correnti d'aria fredda e condensazione del vapore acqueo sulla lettiera, il controllo delle perdite d'acqua dalle linee di abbeveratoi e l'uso di un sistema di controllo computerizzato. Il livello di umidità della lettiera non deve superare indicativamente il 30-35 %.

Le condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici si applicano esclusivamente nel caso in cui le tali fasi siano svolte direttamente dal gestore dell'allevamento.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi.

5. Devono essere rispettate le modalità di attuazione delle BAT per gli stoccaggi descritte nel Bref di settore, riducendo il rapporto tra la superficie emittente e il volume del cumulo di letame.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla distribuzione in campo degli effluenti zootecnici.

6. L'interramento degli effluenti palabili deve avvenire entro le 4 ore successive alla distribuzione. Tale termine può essere derogato fino a 12 ore nel caso in cui le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida. Tali casi devono essere monitorati e sommariamente descritti nel report ambientale.

Emissioni di odori

7. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di

- prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
- a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
8. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla dgr n 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli altri impianti connessi

9. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
10. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.
11. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).
12. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Tabella 10: Scarichi idrici presenti in installazione

Identificazione del punto di scarico finale	Provenienza	Modalità e portata dello scarico	Sistemi di depurazione	Recettore finale
Codice: TO3204312 Coordinate gps 44°56'06.6"N 7°25'06.7"E	Scarico di reflui domestici provenienti dai servizi igienici dell'abitazione del conduttore dell'allevamento	Scarico discontinuo con portata di circa 0,82 m ³ /giorno	Vasca Imhoff (acque nere) Vasca sgrassatrice (acque grigie) Trincea disperdente	Strati superficiali del suolo

Tabella 11: Gestione delle acque meteoriche

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Tetti e piazzali pavimentati	Le acque meteoriche sono raccolte in pozzetti dove avviene la decantazione di eventuali solidi sospesi e convogliate a un canale di scolo lato strada di accesso.

Tabella 12: Limiti allo scarico

Identificativo scarico	Limiti allo scarico
TO3204312	Le caratteristiche dello scarico e del sistema di trattamento e dispersione nel suolo devono rispettare quanto stabilito dall'allegato 5 alla d.c.m. 4/2/1977

Condizioni per lo scarico di reflui domestici

1. Lo scarico deve rispettare le caratteristiche e i limiti riportati nelle precedenti Tabella 10 e Tabella 12. Nella realizzazione del sistema di trattamento dei reflui e della trincea drenante devono essere verificate e rispettate le distanze minime dal livello della falda, dai muri di fondazione, da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile previste dal d.c.m. 4/2/1977.
2. Deve essere predisposto un pozzetto per il campionamento dello scarico a monte della

- trincea drenante.
3. Lo scarico finale non deve essere diluito con acque prelevate allo scopo.
 4. Il sistema di depurazione dei reflui deve essere sottoposto a idonea periodica manutenzione.
 5. Deve essere svolta una manutenzione almeno annuale della condotta disperdente, assicurando il mantenimento di adeguato drenaggio del terreno al fine di garantirne il costante ed efficiente funzionamento, controllando in particolare che non vi sia accumulo di sedimenti o fanghiglia, intasamento del pietrisco e che non si verifichino impaludamenti del terreno circostante.
 6. Deve essere periodicamente monitorato il livello della falda.
 7. Deve essere conservata la documentazione attestante lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Le acque meteoriche dell'installazione non sono soggette alla specifica disciplina Regolamento Regionale n. 1/R/2006 a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti.

8. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
9. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione dei liquami devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessata da eventuali sporcamenti.
10. Nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione di nuovi elementi conoscitivi, si accerti che il canale recettore delle acque meteoriche sia gestito da un soggetto terzo, il gestore dell'installazione deve provvedere a chiedere il nulla osta in linea idraulica per continuare il convogliamento di tali acque, informandone nel contempo la Città Metropolitana.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 13: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Stoccaggio degli effluenti palabili in campo	Colaticcio della polina	- BAT 15 e: Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
		- Rispetto dei vincoli e dei divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	- Azoto, fosforo e agenti patogeni	- BAT 20: adozione di tutte le tecniche della BAT per garantire una corretta gestione delle operazioni di distribuzione, le fasce di rispetto e i quantitativi massimi di liquami distribuiti. - Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007
Sostanze pericolose utilizzate presso l'installazione	- Gasolio	- Predisposizione di tecniche strutturali e gestionali volte ad impedire la dispersione su suolo dei contaminati
Disinfezione mezzi in ingresso all'allevamento	- Disinfettanti	- Erogazione di una ridotta quantità di prodotto localizzata solo sulle superfici da trattare, senza causarne la dispersione sul suolo.

*La gestione degli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzo agronomico è disciplinata dal Regolamento 10/R/2007 della Regione Piemonte.
Si definiscono inoltre le seguenti condizioni.*

Gestione degli effluenti zootecnici

1. Lo stoccaggio e distribuzione in campo degli effluenti zootecnici, qualora svolte direttamente dal gestore, devono essere effettuate nel rispetto delle BAT riportate nella precedente Tabella 13.
2. In caso di cessioni o acquisizioni degli effluenti zootecnici a o da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo.
3. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

Tabella 14: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA: SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o ac- quisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Sostanze pericolose

4. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto attiene in particolare alle caratteristiche della cisterna di gasolio, si richiama la vigente normativa in materia di contenitori e distributori di carburanti.
5. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
6. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nel capitolo 5 del presente allegato.
7. Nel caso in cui sia prevista l'adozione di sistemi di disinfezione diverso da quello in uso (ad es. realizzazione di un arco di nebulizzazione), il gestore deve valutare la necessità di un sistema di raccolta delle acque di disinfezione.
8. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9. EMISSIONI SONORE

Tabella 15: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Ricoveri animali	Impianti di ventiazione e mezzi agricoli	Le emissioni di rumore non determinano situazione di degrado acustico.

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica risultante dal piano di classificazione acustica comunale della zona dove l'installazione è ubicata .
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 16.
2. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è

- avvenuta la sostituzione.
3. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

Tabella 16: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri
Registrazione consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di energia elettrica	Annuale
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	Annuale
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

Tabella 17: Metodi di monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti, dell'ammoniaca e delle polveri emesse in atmosfera (le tecniche descritte sono fra loro alternative)

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniaca (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione
Consumo idrico	BAT 29a: Registrazione mediante contatori. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture.
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	BAT 29d: Registrazione

Parametro	Metodo di monitoraggio
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Deve essere registrata la percentuale di effluenti zootecnici ceduti a terzi rispetto a quelli la cui distribuzione in campo è svolta direttamente dal gestore. Deve essere inoltre registrato il numero di volte in cui non si è potuto effettuare l'interramento entro le 4 ore, descrivendone sinteticamente i motivi.

12. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
2. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - b. tutela della proprietà intellettuale;
 - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Tabella 18: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 16	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 19 e in Tabella 20.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 19: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento

n° Ciclo	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

Tabella 20: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione

		Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo <i>n</i>	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti				
B	Consumo di mangimi				
C	Consumo di acqua				
D	Consumo di energia elettrica	<i>sufficiente il dato annuale</i>			
E	Consumo di gasolio	<i>sufficiente il dato annuale</i>			
F	Consumo di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo di energia elettrica per capo	<i>sufficiente il dato annuale</i>			<i>D/A</i>
I	Consumo di gasolio per capo	<i>sufficiente il dato annuale</i>			<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>sufficiente il dato annuale</i>			
M	Fosforo escreto per capo	<i>sufficiente il dato annuale</i>			
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>sufficiente il dato annuale</i>			
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>sufficiente il dato annuale</i>			
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>sufficiente il dato annuale</i>			<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>sufficiente il dato annuale</i>			<i>Eventuale</i>

13. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento che comporta assoggettamento all'AIA. Le condizioni della presentazione autorizzazione si intendono decorrere da tale data, mentre prima di tale data si intendono valere le condizioni dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera in via generale.
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla comunicazione di cui al punto precedente.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla

norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 21: Riepilogo scadenze

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data di inizio attività	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 22: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Inizio nuova attività/messa in esercizio nuovi impianti	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Con almeno 10 giorni di anticipo
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA 	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana - ARPA 	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana - ARPA 	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune 	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-oc-ties del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione